



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 CSAT 03 DEL 29 SETTEMBRE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 29 settembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 3/A

A.S.D. CITTA' DI CATANIA (CT) avverso inibizione fino al 15/11/2015 del sig. Pinazzo Paolo squalifica calciatore sig. Coniglio Marco per 4 gare e calciatore sig. Mirabito Antonio per tre gare - Gara del campionato Promozione Gir. "C", Biancavilla/Città di Catania del 20/09/2015 - Comunicato Ufficiale n. 60 del 20/09/2015

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Città di Catania impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti, ed in particolare, per ciò che attiene l'inibizione a carico del dirigente, questa sarebbe frutto del comportamento dell'assistente arbitrale, mentre chiede che vengano revocate le sanzioni a carico dei calciatori in quanto nulla essi avrebbero commesso.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 2 del C.G.S. in relazione all'art. 33 comma 6

del C.G.S., l'inammissibilità dell'appello limitatamente alla posizione dei calciatori Coniglio Marco e Mirabito Antonio, risultando sul punto privo di ogni e qualsiasi motivazione il gravame prodotto.

Per ciò che attiene la posizione del sig. Pinazzo Paolo, esaminati gli atti del procedimento, rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto l'arbitro scrive che "al 22' del 2° t. è stato allontanato, su segnalazione dell'AA1, il sig. Pinazzo Paolo, dirigente accompagnatore della società Città di Catania per avere quest'ultimo assunto un comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara. Una volta notificato il provvedimento disciplinare al sig. Pinazzo questi assumeva un comportamento minaccioso e gravemente offensivo nei confronti dell'AA1 e lasciava il terreno di gioco solo dietro invito degli addetti alla sicurezza.

Dal rapporto dell'AA1, inoltre, non solo viene confermato quanto riportato dal direttore di gara ma si rileva altresì che il sig. Pinazzo Paolo, una volta terminata la partita, si introduceva, non avendone titolo, nello spogliatoio della terna arbitrale dove reiterava il comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell'AA1 e da dove veniva allontanato a stento dal direttore di gara e dai dirigenti della società locale.

Da quanto sopra il proposto gravame è palesemente infondato anche in relazione alla circostanza che secondo l'assunto della reclamante l'origine della sanzione sarebbe da ricercare nel comportamento vessatorio posto in essere dall'assistente arbitrale individuato in certo "Cunsolo" soggetto questo che non risulta tra gli ufficiali di gara che hanno diretto la gara.

La sanzione peraltro non appare suscettibile di alcuna riduzione risultando appena adeguata al grave comportamento posto in essere dal sig. Pinazzo Paolo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta per i suesposti motivi il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 4/A

U.S.D. ATLETICO GELA (CL) avverso squalifica calciatore sig. Ruben Retucci per 8 gare - Gara del campionato Promozione Gir. "D", Atletico Gela/Santa Croce del 20/09/2015 - Comunicato Ufficiale n. 60 del 20/09/2015

Con appello ritualmente proposto la U.S.D. Atletico Gela impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che essa è sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti per cui ne richiede una riduzione in termini più equi e ciò in relazione al fatto che il tutto sarebbe nato da una cattiva interpretazione da parte di un collaboratore del direttore di gara in ordine ad una frase pronunciata dal Retucci e che per quanto accaduto, poi, nello spogliatoio non vi era alcuna volontà da parte del Retucci di usare violenza nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali del procedimento, rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e degli

altri ufficiali di gara costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto l'arbitro scrive che al termine della gara un assistente arbitrale gli riferiva che mentre stava rientrando negli spogliatoi, il sig. Ruben Retucci, calciatore della società Atletico Gela, profferiva alcune frasi irrispettose nei suoi confronti, ragion per cui lo considerava espulso.

Successivamente nello spogliatoio della terna arbitrale mentre il direttore di gara stava consegnando il rapportino di fine gara il dirigente dell'Atletico Gela, sig. Argetta Mario, faceva sì che il sig. Ruben Retucci potesse entrare anch'esso in detto spogliatoio ed una volta introdottosi contestava la decisione disciplinare assunta a suo carico.

All'invito del direttore di gara di accomodarsi fuori dallo spogliatoio il sig. Ruben Retucci afferrava l'arbitro per i polsi stringendoli con forza tale da lasciargli il segno delle unghia sulla pelle.

Da quanto sopra il proposto gravame è palesemente infondato in quanto il comportamento posto in essere dal calciatore sig. Ruben Retucci va qualificato oltre che offensivo anche violento per la qual cosa la sanzione così come inflittagli dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione atteso che la stessa è stata comminata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett.d) del C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta per i suesposti motivi il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/09/2015

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti